



# Il Doping AUSL2 Lucca 4-5 maggio 2005 San Micheleletto

Aspetti medico-legali connessi alla  
legge 376/2000

A cura

del Prof. Massimo Martelloni



Legge 14 dicembre 2000, n. 376

◆ Disciplina della tutela  
sanitaria delle attività  
sportive e della lotta contro il  
doping



# L'attività sportiva

- ◆ **Rispetto dei principi etici e dei valori educativi** richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della **legge 29 novembre 1995, n. 522**



# L'interesse giuridico tutelato

- ▶ La legge, come si desume anche dal titolo, intende in realtà perseguire **due obiettivi: da un lato la tutela sanitaria delle attività sportive, dall'altro la lotta contro il doping.**
- ▶ **I beni giuridici tutelati dalle norme incriminative sono, quindi, la salute (sia individuale che collettiva) e la lealtà delle competizioni sportive.**


# Tutela della salute e della regolarità delle gare

- ◆ Controlli previsti

- ◆ **L'attività sportiva non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti**



# Doping


- ◆ **La somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e**
  - ◆ **l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed**
  - ◆ **idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.**
- 

# La definizione legislativa di doping e l'individuazione delle sostanze dopanti

- ▶ Nella definizione di doping rientrano pertanto **non soltanto l'impiego di particolari sostanze che influiscono sulla prestazione fisica, ma anche quei trattamenti medici che producono nell'organismo umano lo stesso risultato.** L'equiparazione si è resa necessaria, atteso il frequente ricorso da parte degli atleti a pratiche quali il c.d. **doping ematico o trasfusione ematica (autologa e/o eterologa)** che raggiungono gli stessi risultati dell'assunzione di prodotti dopanti.

# La definizione legislativa

- ◆ Un'altra estensione del concetto normativo di doping si può notare anche con **riferimento alle sostanze o pratiche "dirette a modificare i risultati dei controlli" sull'uso dei farmaci dopanti.**





Il legislatore ha voluto reprimere non soltanto il doping in senso stretto, cioè l'utilizzo di farmaci o pratiche mediche che alterino le prestazioni dell'atleta, **ma anche quelle condotte dirette ad occultare la pratica del doping.** Anche in questo caso il legislatore ha attinto il dato normativo dalla realtà del doping, in cui, purtroppo, spesso è stato accertato l'uso dei **c.d. agenti mascheranti, cioè farmaci o pratiche che consentivano di nascondere, in occasione dei controlli, gli effetti del doping.**

# Condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico

- ◆ All'atleta stesso può essere prescritto **specifico trattamento** purché
- ◆ **sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto** di registrazione europea o nazionale ed i **dosaggi previsti** dalle specifiche esigenze terapeutiche

# Obbligo dell'atleta

- ◆ **Tenere a disposizione** delle autorità competenti la relativa documentazione e **può partecipare a competizioni sportive,**
- ◆ **nel rispetto di regolamenti sportivi,**
- ◆ **purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica**

# Art. 2.

## Classi delle sostanze dopanti

- ◆ **Classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità,**
- ◆ **d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali,**
- ◆ **su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive**

# Ripartizione in classi dei farmaci

- ◆ La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
- ◆ farmacologicamente attive è determinata **sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche**

# Classi delle pratiche mediche

- ◆ La ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata **sulla base dei rispettivi effetti fisiologici**



# Revisione periodica



# Individuazione dei farmaci e sostanze dopanti

• **L'art. 9, infatti, sembra costruito come una tipica "norma penale in bianco"**, in quanto la legge, nel classificare le sostanze dopanti, rinvia ad un elenco di farmaci, sostanze e pratiche mediche elaborate dalla Commissione Antidoping e trasfuse in un decreto ministeriale.


• **Si tratta di una tecnica di costruzione della fattispecie penale spesso utilizzata dal legislatore in quelle materie (si veda, ad esempio, la legislazione in materia di stupefacenti)** in cui sia la natura strettamente tecnica di alcuni elementi della norma penale, sia la necessità di aggiornare periodicamente l'elenco delle sostanze vietate, impongono di attribuire un potere di integrazione della norma ad organi tecnici.



# Limiti

- ▶ **La rapidissima evoluzione della pratica del doping:** gli sviluppi della scienza farmacologia
- ▶ **Le stesse astuzie** dei professionisti del doping, si presentano estremamente veloci
- ▶ **Il procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze dopanti è decisamente lento**
- ▶ **Gli organi investigativi possono trovarsi, nel corso di una perquisizione, di fronte a sostanze e metodi che, pur essendo finalizzati ad alterare le condizioni psicofisiche dell'organismo, non sono ricompresi nell'elenco elaborato**


◆ Rischio di un costante scarto tra la realtà fenomenologica del doping e la sua rappresentazione legislativa



# Interpretazioni giuridiche

I primi commentatori ritenevano quindi che, finché la Commissione non avesse predisposto l'elenco delle sostanze dopanti, le norme penali previste dall'art. 9 non potevano ancora considerarsi in vigore, in quanto difettava l'individuazione di un elemento essenziale dell'illecito, rimessa alla competenza dell'organo tecnico

► La Commissione, nell'individuare le sostanze dopanti, deve rispettare "anche" l'elenco già predisposto con la Convenzione di Strasburgo ratificata in Italia con la legge n.522/95. **L'utilizzo dell'avverbio "anche" se da un lato autorizza l'inserimento di classi di sostanze diverse da quelle indicate nella Convenzione di Strasburgo, dall'altro impone alla Commissione di rispettare sempre e comunque queste indicazioni.**



◆ **Dunque, un elenco dei farmaci considerati dopanti era già previsto da una legge adottata dallo Stato in esecuzione di un trattato internazionale e le norme penali introdotte con la legge 376/2000 potevano considerarsi immediatamente efficaci e cogenti sin dall'entrata in vigore della legge.**

## Art. 3.

### Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

- ▶ È istituita presso il Ministero della sanità
- ▶ Predisporre le classi
- ▶ Determina i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori

# Revisione e aggiornamento delle classi

- ◆ La Commissione effettua una revisione periodica delle classi di farmaci dopanti, con cadenza non superiore a 6 mesi
- ◆ In realtà l'aggiornamento della lista dovrebbe continuamente "rincorrere" le novità scientifiche e i "trucchi" elaborati dai professionisti del doping, con la conseguente impossibilità di reprimere quelle pratiche di doping create e poste in essere prima del loro inserimento nell'elenco della Commissione.

# Problemi

- ◆ **Problema: stabilire se l'interprete dovrà attenersi esclusivamente all'elenco predisposto dalla Commissione oppure se dovrà considerare vietata qualsiasi sostanza che sia idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo.**



# Problemi

- ▶ **I principi che regolano la materia penale imporrebbero di considerare dopanti soltanto i farmaci individuati nell'elenco predisposto dalla Commissione Antidoping.**
- ▶ **Il principio di tassatività della norma penale esige infatti che la condotta penalmente rilevante sia sufficientemente e dettagliatamente descritta dal legislatore.** In altri termini, la certezza del diritto impone che il destinatario della norma sia messo in condizioni di conoscere quale sia l'area dell'illecito penalmente sanzionato: soltanto così potrà orientare la propria condotta in modo consapevole e responsabile.

# Soluzioni

L'impiego delle sole sostanze e pratiche mediche elencate nei decreti ministeriali dovrebbe assumere rilevanza penale, mentre resterebbe fuori dall'area delle condotte incriminate l'impiego di farmaci e metodi che, pur essendo in re ipsa dopanti, non siano stati ancora inclusi nelle liste dei farmaci vietati.

# Soluzioni

◆ **La natura necessariamente “aperta” della categoria dei farmaci dopanti**

◆ La definizione di doping è infatti offerta dall’art. 1, che descrive la condotta vietata in maniera sicuramente puntuale e dettagliata:

**“costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche...idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”**

- ◆ **L'art. 2 attribuisce alla Commissione il solo compito di ripartire tali farmaci, sostanze e pratiche in classi che vengono poi approvate con decreto del Ministro della Sanità.**
- ◆ **Quindi l'individuazione delle sostanze dopanti sarebbe operata dallo stesso legislatore direttamente nell'art. 1, secondo comma, e non indirettamente attraverso il ricorso alla tecnica dell'integrazione normativa.**

# Convenzione di Strasburgo

- ◆ L'appendice della Convenzione prevede la lista delle classi di farmaci doping e per ciascuna classe, oltre all'elenco delle sostanze citate a solo titolo di esempio, si preoccupa di chiudere l'elenco con l'espressione **"e sostanze affini"**.

Questa intenzione del legislatore internazionale è espressa in modo chiaro: nell'allegato si spiega che **"nessuna delle sostanze appartenenti alle classi vietate può essere utilizzata, anche se non è citata a titolo di esempio."**

Per tale motivo è menzionata l'espressione "sostanze affini". Tale espressione indica sostanze affini alla classe in oggetto, in virtù dei loro effetti farmacologici e/o della loro struttura chimica...non si tratta di una lista esauriente di sostanze vietate. Numerose sostanze non repertorate in questa lista sono considerate vietate in base alla denominazione "e sostanze affini".

# Codice di Deontologia Medica

## 3 ottobre 1998

### ◆ Art.76-Doping

◆ **“Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto”.**

# Commissione per la vigilanza

- ◆ **Effettua**, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, **i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara**

- **Individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale**
- Promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle
- attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le
- amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
- le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.



# Art. 4.

## Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva

- ▶ Laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto sulla base di una convenzione
- ▶ Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato

# Compiti dei laboratori


- ◆ Effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione
- ◆ Eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive
- ◆ Collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti

# Art. 5.

## (Competenze delle regioni)

- 1. Le regioni, nell'ambito dei **piani sanitari regionali,**
- programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive,**
- individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione,**
- coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3**

# Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi

- ◆ **Adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge,**
  - ◆ **Prevedere in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli**
- 

# Sanzioni disciplinari ulteriori

- ◆ Per farmaci o pratiche anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.



# Art. 7.

## Farmaci contenenti sostanze dopanti

- ▶ I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1,
- ▶ **sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità** i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

# Le confezioni di farmaci

- ◆ Devono recare un apposito contrassegno
- ◆ Indicare "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".



# Art. 9.

## (Disposizioni penali)

- ▶ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni
- ▶ **Chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo**



# Art. 9.

## (Disposizioni penali)

- ◆ 2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese** nelle
- ◆ classi previste all'articolo 2, comma 1


# Le condotte costituenti reato: somministrazione ed assunzione di sostanze dopanti

- ◆ Le due fattispecie indicate sono identicamente formulate: prevedono la stessa sanzione, medesimo evento, stesso elemento psicologico

# Atleta

❖ E' possibile il concorso tra i due reati, per cui l'atleta che pratici il doping attraverso l'utilizzo di sostanze dopanti e al tempo stesso sottoponendosi a pratiche mediche illecite, dovrà rispondere di entrambi i reati.





◆ Le due fattispecie prevedono alcune condotte tipiche dell'atleta (l'assunzione) ed altre che facilitano o rendono possibile l'assunzione da parte dell'atleta.

# Atleta e Codice Penale

## Consenso al doping

- Dall'assunzione di farmaci vietati da parte dell'atleta intanto potrà derivare **una sua responsabilità penale, in quanto vi sia il suo consenso.**
- L'eventuale somministrazione di farmaci e sostanze illecite all'insaputa dell'atleta aggraverà la posizione dell'extraneus (che risponderà non solo del reato di doping, ma anche di lesioni dolose nel caso in cui dalle pratiche vietate sia derivato un danno alla salute dell'atleta), ma **non potrà determinare la punibilità dell'atleta, che resterà soltanto vittima del reato.**

# In caso di consenso al doping

- ◆ Il legislatore ha optato per la punibilità dell'atleta, il quale diviene, per tale fattispecie di reato, al tempo stesso "soggetto attivo" e "oggetto materiale" del reato.
- ◆ L'azione delittuosa, infatti, ha per oggetto, cade proprio sul corpo dell'atleta.

# Perché?

- ▶ **La tutela del bene "salute", nelle recenti evoluzioni della nostra legislazione, non si è mai spinta sino al punto di sanzionare penalmente la condotta di chi rechi danno alla propria integrità fisiopsichica.**
- ▶ **Si veda, per esempio, la scelta referendaria di depenalizzare la detenzione di stupefacenti per consumo personale.**
- ▶ **Una legislazione improntata ai principi costituzionali di uno stato laico, in sostanza, non dovrebbe estendere l'area dell'illecito penale sino a punire quelle condotte "autolesive" dei beni, quali la salute, di cui il singolo consociato può liberamente disporre.**

# Perché?

► **Gli interessi che la legge intende salvaguardare -anche attraverso le sanzioni penali- sono la salute e anche la lealtà delle competizioni sportive.**

► **La pratica del doping lede irrimediabilmente la lealtà sportiva, un interesse pubblico certamente non "disponibile" da parte dell'atleta stesso.**



# Problema dell'incriminazione dell'atleta assuntore

**Esigenze di accertamento probatorio del reato di doping  
Nell'ottica del legislatore l'atleta da vittima del reato  
diviene autore del reato**

**Conseguenza: difficilmente gli organi inquirenti potranno contare sulle sue dichiarazioni per dimostrare il reato stesso. La facoltà di non rispondere, il diritto di mentire quale esercizio del diritto di difesa, riconosciuti alla persona sottoposta ad indagini, ma soprattutto il labirinto di disposizioni normative previsto dal codice di procedura penale sulla chiamata in correità dell'imputato nei confronti degli altri coimputati (artt.192, 197, 197 bis, 210, 513 c.p.p), spingono gli organi investigativi a ricercare le prove del reato di doping non tanto utilizzando le dichiarazioni dell'atleta, quanto attraverso altri mezzi di prova, quali il prelievo di campioni, le intercettazioni ambientali e telefoniche, le perquisizioni e i sequestri di sostanze illecite.**

▶ Laddove invece l'atleta fosse rimasto fuori dall'ambito dei soggetti punibili, il suo ruolo nel processo penale sarebbe stato quello di testimone-persona offesa, con il conseguente obbligo di rispondere secondo verità alle domande dell'autorità giudiziaria.

▶ Il rischio che si presenta, sul piano della giustizia sostanziale, è quello di concentrare la risposta sanzionatoria esclusivamente sulla figura dell'atleta, che forse costituisce l'anello debole della catena di diffusione delle sostanze dopanti.

# ◆ **Circostanza attenuante per l'atleta:**

- ◆ **-Collaborazione con l'autorità nell'accertamento dei fatti e nell'individuazione dei soggetti che gli hanno fornito o somministrato le sostanze dopanti.**

# Diversità rispetto alla legge n.1099/71

- ▶ Non si prevede alcuna sanzione penale per l'ipotesi dell'atleta che rifiuti di sottoporsi ai controlli anti-doping
- ▶ Serie difficoltà di accertamento probatorio
- ▶ Non si potrà contestare all'atleta sorpreso in possesso di farmaci dopanti nella propria stanza d'albergo, il reato di "assunzione" nella sua forma consumata, ma soltanto sotto forma di tentativo.

# La prova del reato di “assunzione”

- ◆ Sequestro e l'esame dei referti degli esami del sangue e delle urine cui è stato sottoposto l'atleta.
- ◆ Ritrovamento di sostanze dopanti



# Il rifiuto di sottoporsi al prelievo

- ◆ Il rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni è tuttavia **sanzionabile sul piano disciplinare.**
- ◆ L'art. 6 comma 1 demanda infatti al **CONI, alle federazioni ed associazioni sportive** il compito di prevedere nei propri regolamenti interni le **sanzioni e le procedure disciplinari** nei confronti dei tesserati che rifiutino di sottoporsi ai controlli antidoping.

# Notizia

L'11 gennaio 2004 sei su dodici atleti dei campionati di calcio di serie A e serie B si sono rifiutati di sottoporsi all'esame del sangue, al punto che il presidente della Lega Calcio ha preannunciato in un'intervista l'intenzione di imporre nel contratto collettivo nazionale l'obbligo per i calciatori professionisti di sottostare all'esame del sangue

# Altri Problemi

- ◆ Nessuna disposizione della legge n.376 prevede il preavviso all'interessato del giorno, ora e luogo in cui saranno eseguite le analisi, né la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico che partecipi alle operazioni.



# Altri Problemi

- ▶ Non è prevista nemmeno la possibilità per l'atleta di chiedere la "revisione" delle analisi stesse per assicurare un secondo grado di valutazione.
- ▶ Si ritiene tuttavia applicabile l'art. 223 disp. att. c.p.p che impone all'autorità amministrativa preposta al controllo l'avviso all'interessato del giorno, ora e luogo delle analisi.
- ▶ L'inosservanza dell'obbligo del preavviso determina la inutilizzabilità, nel processo penale, dei risultati delle analisi.

# Altri Problemi

- **I risultati del prelievo di campioni e delle analisi effettuate legittimamente nel contraddittorio con la parte interessata sono destinati ad entrare come prova piena nel processo penale**
- **Opportuno introdurre nella legge 376/00 una disposizione analoga all'art. 5 della legge n.1099/71, che attribuisce espressamente agli ufficiali sanitari e ai medici incaricati delle visite e del prelievo di campioni la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.**

# Extraneus

- Le condotte ascrivibili all'extraneus sono: il **procacciamento, la somministrazione (ad es.: prescrizione medica o iniezione del farmaco) e il favoreggiamento dell'utilizzazione.**
- Quest'ultima modalità ricomprende una serie vastissima di attività, concretizzatesi **nell'esercitare un'influenza agevolatrice sul potenziale assuntore.**
- Il titolare o gestore di una palestra** che, per esempio, metta a disposizione di terzi i locali e gli armadi dell'esercizio per la custodia dei farmaci doping, risponderà di favoreggiamento, a prescindere dalla sua diretta responsabilità nella cessione delle sostanze agli avventori della palestra.

# Art9: La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

- ▶ a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
- ▶ b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
- ▶ c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

La pena di cui ai commi 1 e 2 è  
aumentata:

- 4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
- 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

- ◆ 6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

# La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

- 7. **Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.**

# L'elemento psicologico dei reati di somministrazione e assunzione e l'ambito di applicazione della normativa antidoping

- ◆ **Quando il fatto è commesso "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare il risultato dei controlli sulle pratiche vietate".**






# Dolo specifico

- ◆ **La condotta dell'agente deve essere necessariamente orientata verso due precise finalità alternative (l'alterazione della prestazione o il mascheramento dei controlli antidoping).**



 **Verificare la coscienza e volontà di assumere, procurare o somministrare i farmaci vietati, ma anche l'ulteriore intenzione di alterare le prestazioni agonistiche.**




# Conseguenza

- ◆ **La previsione di questa forma di dolo specifico invero porta ad escludere di rilevanza penale quelle condotte di procacciamento, somministrazione, favoreggiamento o assunzione di sostanze dopanti che avvengano al di fuori di attività sportive svolte a livello agonistico.**



# Attività sportiva agonistica

- ▶ La legge sul doping non la definisce ai fini penali
- ▶ Il testo originariamente approvato dal Senato conteneva un espresso riferimento ad "atleti professionisti, dilettanti ed amatoriali".
- ▶ Questa formulazione è stata poi abbandonata a favore di quella attuale, per cui è da ritenere che il legislatore abbia voluto escludere dal controllo penale l'area degli amatori.



**◆ Delimitazione della rilevanza penale a quelle sole pratiche di doping realizzate in relazione a gare ufficiali organizzate e gestite da enti pubblici o da federazioni ad essa affiliate, secondo lo schema della legge n.401/89.**


# Il commercio non autorizzato di sostanze dopanti

- ◆ Settimo comma dell'art. 9 della legge
- ◆ La norma sanziona "chiunque commercia i farmaci e le sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico".
- ◆ Ruolo forte degli organismi di controllo del SSN

◆ **La fattispecie si può considerare integrata anche in assenza di una destinazione dei farmaci dopanti all'utilizzo nelle competizioni sportive.**

◆ **In altri termini, per la punibilità del commercio di sostanze dopanti non occorre che la condotta sia preordinata al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, avendo la legge individuato il disvalore del fatto nel connotato patrimoniale del commercio non autorizzato.**

# Tre circostanze aggravanti per i soli reati di assunzione e somministrazione di sostanze dopanti

- ◆ “quando dal fatto derivi un danno alla salute”:
  - ◆ **Tale danno alla salute deve essere inteso esclusivamente come danno arrecato alla salute dell'atleta.**
- 



# Tre circostanze aggravanti

- ◆ Un'altra aggravante è prevista quando il fatto è commesso da un componente o dipendente del CONI o di federazioni sportive nazionali.



# Tre circostanze aggravanti

- ◆ **Un aumento di pena  
“quando il fatto è  
commesso” nei confronti  
di un minorenne”**



# Causa di non punibilità


- ▶ Per le ipotesi in cui l'assunzione e la somministrazione sia giustificata da una **situazione patologica nella salute dell'atleta** che renda **indispensabile il ricorso a tali pratiche o trattamenti farmacologici**.
- ▶ A tal fine il legislatore ha anche previsto l'obbligo per l'atleta di **certificare le condizioni patologiche** e di mettere a disposizione delle autorità preposte ai controlli la relativa documentazione medica.

# Causa di non punibilità

- ◆ Il reato, tuttavia, sarà escluso soltanto laddove **si dimostri, da parte dell'atleta, l'effettiva presenza della malattia e non attraverso il solo adempimento degli oneri di comunicazione e certificazione imposti dalla legge.**

# Educazione e sensibilizzazione degli atleti e soprattutto dei giovani atleti

- ◆ Le statistiche dimostrano che 3 atleti su 100 fanno uso di sostanze dopanti in tutti gli sport, compreso il tiro a volo.
- ◆ Il 70% degli sportivi fa uso di integratori alimentari per migliorare le proprie prestazioni fisiche



◆ Uisp 2003: su un campione 897 studenti iscritti alla scuola dell'obbligo, è emerso che ben il 43 % degli intervistati non esclude la possibilità di ricorrere al doping

# Costi e benefici

- ▶ **Le consuete procedure antidoping del dopo-partita, allo stato attuale, presentano un costo particolarmente elevato, a fronte di una scarsa efficacia in termini di numero di positività riscontrate.**
- ▶ **Ogni stagione vengono spesi circa 2 milioni di euro per circa 5-600 test che, però, portano alla scoperta, peraltro fisiologica, di soli 10-20 casi di accertata assunzione di sostanze proibite.**

# Limite dell'azione deterrente della norma penale

- ▶ Proprio per questa ragione, la Federcalcio e, più in generale, lo sport italiano, hanno, ormai da tempo, spostato l'obiettivo, indirizzandolo verso la prevenzione mediante opportune campagne sociali, piuttosto che sulla mera sanzionabilità di comportamenti la cui verifica è oggettivamente difficile.
- ▶ Cultura sportiva, quindi, come prima e più efficace barriera protettiva rispetto alla diffusione del fenomeno doping; sembra questa, attualmente, l'unica strada percorribile per salvaguardare lo sport.



**GRAZIE**

